



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

In composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Silvia Albano, nel procedimento civile iscritto al n. 194 dei procedimenti speciali sommari dell'anno 2026, vertente:

TRA

[REDACTED]
tutti con il patrocinio dell'Avv.ta GIULIA CRESCINI;

- ricorrenti -

E

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI e MINISTERO DELL'INTERNO –
PREFETTURA DI ROMA**, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati
ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- resistenti -

avente ad OGGETTO: ricorso ex art 700 c.p.c.
ha pronunciato il seguente

**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE CON
PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE**

Chiedeva parte ricorrente, con decreto *inaudita altera parte*, essendovi l'estrema urgenza di provvedere: “*In via principale: con decreto, anche inaudita altera parte, ordinare il rilascio immediato di visto di ingresso per motivi familiari in favore dei sig.* [REDACTED]

[REDACTED] *: In via subordinata: con decreto, anche inaudita altera parte, ordinare il rilascio di un visto per motivi umanitari in favore dei sig. ri* [REDACTED]

[REDACTED] *. Fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio e provvedere all'eventuale assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari per provvedere ad ordinare quanto indicato; fissare ex art. 614-bis c.p.c. la somma dovuta per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento”*

Esponavano che la sig.ra [REDACTED] cittadina palestinese originaria della Striscia di Gaza, è titolare dello status di rifugiata in Italia, giunta nel territorio italiano nel marzo 2024 in condizione di fuga forzata e di estrema urgenza, determinata da ragioni sanitarie gravissime e improcrastinabili legate alla salute di una delle figlie; che il resto del suo nucleo familiare, composto dal

marito della sig.ra [REDACTED] e da cinque figli della coppia, rispettivamente di 22, 17, 14, 10 e 2 anni, era rimasto nella Striscia, in condizioni di vita tuttora difficilissime per bombardamenti continui, carenza di cibo, acqua potabile e cure mediche, nonché per la necessità di ripetuti sfollamenti forzati; che tra i figli rimasti a Gaza vi era anche l'unica figlia maggiorenne, sig.ra [REDACTED], oggi ventiduenne e ricorrente nel presente giudizio, coniugata con il sig. [REDACTED], anch'egli ricorrente, nonché le loro due figlie minori [REDACTED] nata a Gaza il 13 settembre 2023, e [REDACTED] nata a Gaza il 24 febbraio 2025; che il nucleo familiare della sig.ra [REDACTED] e quello della sig.ra [REDACTED] costituiscono di fatto un unico nucleo allargato (v. foto depositate in atti): le due famiglie si sono sempre supportate reciprocamente, spostandosi insieme continuamente per affrontare le condizioni di emergenza e i bombardamenti nella Striscia di Gaza, garantendo assistenza materiale ed emotiva reciproca in un contesto di estrema vulnerabilità; che la sig.ra [REDACTED] ha partorito le figlie in un contesto di estrema fragilità: la prima è stata allattata solo per pochi giorni, mentre la seconda non è mai stata allattata, a causa della grave malnutrizione della madre e di condizioni di salute estremamente compromesse (v. certificazione medica in atti), tipiche della popolazione sfollata di Gaza (grave anemia e ittero) in assenza di qualsiasi possibilità di assistenza medica; condizione che la rende incapace di occuparsi di se stessa e delle figlie in tenerissima età; anche il marito, sig. [REDACTED], versa in condizioni di grave vulnerabilità psicologica: affetto da depressione acuta conseguente alla perdita di tutti i propri familiari durante il conflitto, molti dei quali ha visto morire davanti ai propri occhi; che il nucleo sta vivendo nelle tende esposte alle intemperie dell'inverno e invase dalla pioggia (v. video in atti), situazione che ha causato la morte di diversi bambini per il freddo; che la Sig.ra [REDACTED] costituisce l'unica figura adulta stabile e di riferimento per l'intero nucleo familiare e ha presentato una richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare per l'intero nucleo, ma la richiesta in favore della figlia maggiorenne è stata respinta in quanto non vi è prova della sua totale disabilità; che l'istanza deve essere considerata in favore anche del nucleo familiare ristretto della figlia maggiorenne: marito e le due figlie in tenerissima età; che il 20 dicembre 2025 la figlia maggiorenne e il marito avevano proposto domanda di visto, anche per conto delle figlie minori, alle Autorità consolari competenti e al Ministero Affari Esteri, richiesta allo stato rimaste prive di riscontro; che ai fini della valutazione dei presupposti per il ricongiungimento familiare della figlia maggiorenne non può non tenersi conto del contesto concreto eccezionale e drammatico in cui questa versa, sufficiente a dimostrare la sua invalidità totale nel senso di incapacità concreta a provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita; che l'ingresso al seguito del marito e delle figlie è necessario per la tutela dell'unità familiare, nel superiore interesse delle minori, e della loro integrità fisica; che, in ogni caso, la figlia maggiorenne, il marito e le due figlie avevano diritto al rilascio di un visto ai sensi dell'art 25 Codice Visti a fronte degli obblighi cogenti di prevenzione e repressione del genocidio, nonché di protezione delle vittime, derivanti non solo dalla Convenzione sul genocidio, ma anche dagli articoli 1 e 16 del Progetto ONU sugli illeciti internazionali degli Stati; che sussiste il periculum in mora in quanto nonostante la stipula di un "accordo di pace" e il cessate il fuoco annunciato il 10 ottobre 2025, la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza rimane ad oggi gravissima anche alla luce della continua violazione della tregua e della situazione dei profughi in alloggi di fortuna esposti alle intemperie invernali.

* * *

Preliminarmente deve ritenersi sussistente lo ius postulandi dei difensori in ragione del conferimento della procura alle liti con autenticazione delle sottoscrizioni mediante collegamento a distanza.

Deve darsi atto che sull'ammissibilità della stessa esiste un contrasto giurisprudenziale che è al momento all'esame della Corte di Cassazione (a seguito di ordinanza di rimessione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. del Tribunale di Roma del 28.4.2025), ma ritiene questa giudice, nelle more della pronuncia, che la particolare situazione dei ricorrenti a Gaza, impedendo di fatto ogni concreta possibilità per gli stessi di rilasciare la procura secondo le modalità ordinariamente previste, giustifichi una deroga al fine di garantire loro in ogni caso l'accesso al diritto costituzionale di difesa. Giova richiamare in proposito i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 18.04.2023 (resa nella causa C-1/23 PPU), relativi alle modalità di presentazione della richiesta di visto per ricongiungimento familiare e tuttavia validi anche per il caso di specie con riferimento alla procura alle liti, venendo in rilievo le medesime necessità di accertamento dell'identità e le medesime finalità di tutela di diritti fondamentali. Si legge in tale sentenza che *“è indispensabile che gli Stati membri diano prova, in simili situazioni, della flessibilità necessaria per consentire agli interessati di presentare effettivamente la loro domanda [...] ammettendo, in particolare, il ricorso a mezzi di comunicazione a distanza [...] in un paese segnato da un conflitto armato, le possibilità di spostarsi verso sedi diplomatiche o consolari competenti possono essere notevolmente limitate, di modo che, per soddisfare il requisito della comparizione personale, tali persone, che possono, in aggiunta, essere minorenni, si vedrebbero costrette ad attendere che la situazione della sicurezza consenta loro di spostarsi, salvo esporsi a trattamenti inumani o degradanti, o anche mettere in pericolo la propria vita”*.

Nel merito.

Parte ricorrente ha fornito adeguata prova, tenuto anche conto della natura sommaria del procedimento d'urgenza, di quanto rappresentato nel ricorso attraverso la documentazione depositata in giudizio.

Ha fornito prova dello status di rifugiata di cui gode la Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] regolarmente residente in Italia (v. permesso di soggiorno depositato), dei legami familiari descritti (v. certificati di nascita delle minori), nonché dello stato di malnutrizione della sig.ra [REDACTED] (v. certificazione medica depositata) e della situazione di estrema vulnerabilità in cui vive il nucleo familiare, alloggiato in tende esposte alle tempeste invernali (v. foto e video depositati in atti). Ha fornito altresì prova di avere presentato domanda di visto rappresentando altresì le ragioni di estrema urgenza.

E' noto e confermato da tutte le fonti internazionali più autorevoli come la situazione nella quale si trova il nucleo familiare rimasto nella Striscia di Gaza concreti trattamenti inumani e degradanti o addirittura un serio pericolo di vita per gli stessi, che si aggrava ogni giorno di più, anche per i traumi psicologici connessi alla devastazione successiva al 7 ottobre 2023.

Il contesto di costante concreto rischio per l'incolumità personale, di inaccessibilità al soddisfacimento persino dei bisogni vitali e di annientamento di tutti i diritti e delle libertà fondamentali dell'essere umano che interessa la zona in cui il nucleo familiare ricorrente tuttora si trova, è unanimemente attestato da organismi indipendenti (basti citare in proposito le seguenti fonti aggiornate: UN OCHA, Reported impact snapshot | Gaza Strip (12 November 2025), 12 novembre 2025, <https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-12->

november-2025; Insecurity Insight, Attacks on Health Care in the occupied Palestinian territory (29 October-11 November 2025), 21 novembre 2025, <https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/attacks-health-care-occupied-palestinian-territory-29-october-11-november-2025>; The Guardian, Israeli airstrikes kill 33 people in Gaza in escalation of post-ceasefire attacks, 20 novembre 2025, <https://www.theguardian.com/world/2025/nov/20/israeli-airstrikes-gaza-ceasefire-khan-younis>; United Nations, Israel has rejected over 100 aid requests since Gaza ceasefire, UN says, 6 novembre 2025, <https://www.un.org/unispal/document/un-news-6nov25/>; France24, Famine in Gaza: 'The repercussions will continue for generations', 17 novembre 2025, <https://www.france24.com/en/middle-east/20251117-famine-in-gaza-the-repercussions-will-continue-for-generations>).

La Corte Internazionale di Giustizia con provvedimento del 26 gennaio 2024 - a pochi mesi dalla strage del 7 ottobre e dall'inizio della risposta da parte dello Stato di Israele - ritenendo concreto il pericolo che lo Stato di Israele stesse commettendo nella Striscia di Gaza il crimine di genocidio, ha ordinato una serie di prescrizioni dirette a prevenirlo: *“La Corte ritiene che, in relazione alla situazione sopra descritta, Israele debba, in conformità agli obblighi derivanti dalla Convenzione sul genocidio, nei confronti dei palestinesi di Gaza, adottare tutte le misure in suo potere per impedire la commissione di tutti gli atti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo II di tale Convenzione, in particolare: (a) l'uccisione di membri del gruppo; (b) il causare gravi danni fisici o mentali a membri del gruppo; (c) l'infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita calcolate per portarlo alla distruzione fisica in tutto o in parte; e (d) l'imporre misure volte a prevenire le nascite all'interno del gruppo. La Corte ritiene inoltre che Israele debba adottare misure immediate ed efficaci per consentire la fornitura di servizi di base e di assistenza umanitaria urgentemente necessari per affrontare le condizioni di vita avverse dei palestinesi nella Striscia di Gaza. La Corte ricorda che le sue ordinanze sulle misure provvisorie ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto hanno effetto vincolante e creano quindi obblighi giuridici internazionali per qualsiasi parte destinataria delle misure provvisorie ...”*.

La circostanza che Israele non abbia adempiuto alle prescrizioni della Corte Internazionale di Giustizia è fatto notorio, in ogni caso il parere del 16 settembre 2025 della Commissione indipendente di esperti nominata dal comitato per i diritti umani dell'Onu ha concluso: *“sulla base di motivi ragionevoli, che le autorità israeliane e le forze di sicurezza israeliane hanno commesso e continuano a commettere i seguenti atti di genocidio nei confronti dei palestinesi nella Striscia di Gaza, ovvero (i) uccidere membri del gruppo; (ii) causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo; (iii) infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita tali da provocarne la distruzione fisica, totale o parziale; e (iv) imporre misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo. La Commissione conclude che lo Stato di Israele è responsabile per non aver impedito il genocidio, per aver commesso genocidio e per non aver punito il genocidio contro i palestinesi nella Striscia di Gaza.”* (<https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions/regular/session>).

Dalle fonti riportate più sopra emerge con chiarezza che dopo la tregua i comportamenti genocidiari non sono cessati e i bisogni umanitari e i traumi a Gaza restano “schiacciati” (Philippe Lazzarini, Commissario generale dell'UNRWA, 13 novembre 2025 - <https://www.unrwa.org/newsroom/official->

statements/statement-unrwa-commissioner-general-philippe-lazzarini-united-nations), il 7 novembre 2025 “le Nazioni Unite hanno dichiarato che le autorità israeliane hanno respinto più di 100 richieste di invio di aiuti umanitari a Gaza da quando è iniziato il cessate il fuoco, circa un mese fa (<https://news.un.org/en/story/2025/11/1166295>), a ciò si aggiunge la prosecuzione dei bombardamenti con vittime civili (<https://www.unocha.org/news/todays-top-news-sudan-occupied-palestinian-territory-qatar-hurricane-melissa-afghanistan>).

Nel bollettino pubblicato il 9 dicembre 2025 dall'UNRWA si legge che “*Durante la scorsa settimana, sono stati segnalati continui attacchi aerei, bombardamenti e sparatorie in tutta la Striscia di Gaza, con la maggior parte degli incidenti verificatisi nelle vicinanze della cosiddetta “Linea Gialla”, che hanno causato vittime. Secondo l'OCHA, il Ministero della Salute (MoH) ha riferito che, dal cessate il fuoco, 360 palestinesi sono stati uccisi, 922 feriti e 617 corpi sono stati recuperati dalle macerie. Durante la scorsa settimana, gli spostamenti dei blocchi di cemento giallo che segnano la cosiddetta “linea gialla” hanno provocato nuove ondate di sfollamenti. Secondo il Cluster Protezione, questi fattori aggravanti, insieme al clima invernale, hanno interrotto la fornitura dei servizi, ridotto la partecipazione della comunità alle attività di protezione pianificate e aumentato i rischi di protezione e il disagio psicologico, in particolare tra i gruppi vulnerabili, tra cui bambini, persone con disabilità, anziani e famiglie con a capo una donna.*” (<https://www.unrwa.org/resources/reports/unrwa-situation-report-200-situation-gaza-strip-and-west-bank-including-east-jerusalem>).

Fonti giornalistiche nazionali e internazionali riportano che, nelle ultime settimane, la situazione nella Striscia di Gaza si è ulteriormente aggravata a causa delle forti piogge e dei venti che hanno inondato le tende degli sfollati nella Striscia di Gaza, e “*lasciato a terra ancora giovani vittime. Dopo la bambina di otto mesi morta per il freddo a Khan Yunis, nelle ultime ore la stessa terribile sorte è toccata a un neonato del campo di Al-Shati e a un bambino di 9 anni, Hadeel Al-Masri, in un rifugio a ovest di Gaza City*” (https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2025/12/16/a-gaza-piove-a-dritto-spazzate-via-le-tende-degli-sfollati_7a5a569f-26f3-41b0-a924-82f5cd6f86dd.html); https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/12/12/a-gaza-tragedia-infinita-altri-due-bimbi-uccisi-dal-freddo_ab5a31a3-b596-45a9-9281-f5a64bcaeb56.html).

Dal primo gennaio, infine, la popolazione della Striscia non può più contare sull'operato di decine di ONG (tra cui Medici Senza Frontiere, il Norwegian Refugee Council, World Vision International, Care e Oxfam) che si occupano di assistenza umanitaria. “*Secondo Israele queste ong non soddisfano i nuovi requisiti per operare in quel territorio, oltre che in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, che secondo la legge internazionale è territorio palestinese: in particolare, secondo il governo, le ong in questione non avrebbero fornito tutti i dettagli necessari per accertare che i loro dipendenti non abbiano legami con gruppi e organizzazioni terroristiche palestinesi. In un comunicato congiunto, i ministeri degli Esteri di Regno Unito, Francia, Canada, Danimarca, Finlandia, Islanda, Giappone, Norvegia, Svizzera e Svezia hanno detto che l'interruzione forzata dell'attività delle ong avrà un grave impatto sull'accesso della popolazione della Striscia a servizi essenziali come le cure mediche. Dopo due mesi dall'inizio dell'ultimo cessate il fuoco, nella Striscia la situazione è ancora disastrosa: oltre un milione e mezzo di persone (su un totale di circa 2 milioni) è in condizioni di grave insicurezza alimentare, secondo l'Integrated Food Security Phase Classification, un consorzio di 21 organizzazioni e istituzioni*

intergovernative, tra cui varie agenzie delle Nazioni Unite.” (fra le tante testate giornalistiche che hanno riportato la notizia si veda: <https://www.ilpost.it/2025/12/31/israele-ong-divieto-striscia-di-gaza/>; <https://www.ilsole24ore.com/art/msf-e-decine-ong-bandite-gaza-1-gennaio-AIeM96d>; ecc.).

“Anche le Nazioni Unite hanno condannato la scelta di Israele: l’Alto Commissario Onu per i diritti umani, Volker Türk, ha definito “oltraggiosa” la minaccia di sospendere le attività di 37 organizzazioni umanitarie a Gaza. Secondo Türk, si tratta dell’ennesima restrizione illegale all’accesso umanitario, che rischia di aggravare ulteriormente una situazione già drammatica per la popolazione civile.” (tra le tante: <https://www.affaritaliani.it/esteri/stop-alle-ong-a-gaza-israele-accusa-hamas-onu-decisione-oltraggiosa-ue-impedisce-la-consegna-di-aiuti-996910.html>).

Tale situazione attiva gli obblighi di prevenzione del genocidio e di protezione delle vittime cui tutti gli stati che hanno aderito alla convenzione (e non solo, trattandosi di una norma cogente di diritto consuetudinario) sono tenuti. Tali obblighi non possono non riguardare anche la tutela dei diritti fondamentali delle vittime, in primo luogo quello di sottrarsi agli atti genocidiari così come descritti dalla convenzione. Se così non fosse le vittime non potrebbero avere alcuno scampo, in quanto non ci sarebbe alcuno stato obbligato ad accoglierle.

Proprio al fine di favorire l’affermazione di una regola generale di diritto internazionale che contrastasse il genocidio anche in tempo di pace, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite promosse l’adozione di una convenzione di portata universale sul divieto di genocidio.

L’obbligo di prevenzione e il divieto di genocidio sanciti dalla Convenzione del 1948 si è progressivamente saldato con altri valori – come il divieto di aggressione, il principio di autodeterminazione, il divieto di tortura – che costituiscono “norme imperative” di diritto internazionale generale. Esse esprimono, secondo la definizione data dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, norme inderogabili da trattati (art. 53).

Inoltre, l’unità familiare è diritto costituzionalmente tutelato e deve essere interpretato alla luce della normativa di derivazione eurounitaria, in particolare il D.lvo n. 251 del 2007 ed il D.lvo n. 25 del 2008, nonché dei precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito, tra le quali l’art 8 CEDU e l’art 3 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo, quest’ultimo richiamato dall’art 28 comma 3 del TU immigrazione, il quale impone che in tutti i procedimenti destinati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, si abbia comunque riguardo al preminente interesse del minore in conformità all’art 3 della convenzione sui diritti del fanciullo.

Con espresso riferimento alla situazione dei cittadini di Stati terzi con status di rifugiato in uno Stato membro, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha indicato di doversi valutare ai fini del riconoscimento di un rapporto di dipendenza tra familiari la circostanza “*che, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti, quali il grado di parentela del familiare interessato con il rifugiato, la natura e la solidità degli altri legami familiari e l’età e la situazione economica degli altri parenti, il rifugiato sembra essere il familiare più idoneo a fornire il sostegno materiale richiesto*” (cfr. Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2019, nella causa C 519/18 TB contro Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal) (principio confermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20127/21).

Se anche non si ritenessero sussistenti i requisiti previsti dagli art 29 e 29 bis del dlvo n. 286 del 1998, per la figlia maggiorenne della ricorrente e del suo nucleo familiare come familiari al seguito della stessa, non può revocarsi in dubbio che sussistano le gravi ragioni umanitarie e il necessario adempimento degli obblighi internazionali che giustificano il rilascio di un visto ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. a) del Regolamento CE 810/2019 (c.d. Codice visti).

Si tratta di un nucleo familiare che ha un solido legame con lo Stato italiano vivendo qui la madre, suocera e nonna dei ricorrenti, che è rimasto unito garantendosi sostegno reciproco nella drammatica situazione nella quale si è trovata e si trova la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza, l'ingresso in Italia appare necessario non solo a garantire l'unità familiare, ma il diritto a non vivere in una condizione esistenziale che concreta trattamenti inumani e degradanti e mette a rischio la stessa vita dei familiari della Sig.ra [REDACTED]

Sussistono, pertanto il fumusu bonis iuris e il pericolo di un danno gravissimo imminente e irreparabile che giustificano l'adozione di un decreto inaudita altera parte.

All'udienza per la conferma, la modifica o la revoca del presente provvedimento, ove potranno essere esaminati elementi concreti in ordine all'ottemperanza dell'amministrazione al presente provvedimento, verrà altresì esaminata la domanda di condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.

Le spese processuali dovranno essere liquidate con il provvedimento definitivo, all'esito del procedimento cautelare.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 sexies comma 2 e 700 c.p.c, il tribunale accoglie il ricorso e per l'effetto:

- ordina al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e all'Ambasciata d'Italia competente, in persona del legale rappresentante, il rilascio del visto d'ingresso per motivi umanitari in favore di [REDACTED]

ovvero di provvedere in altro modo ritenuto idoneo a consentire l'immediato ingresso dei predetti ricorrenti nel territorio dello Stato italiano, anche attraverso gli atti necessari nei confronti delle autorità straniere;

- fissa per la conferma, la modifica o la revoca del presente provvedimento l'udienza del **24 febbraio 2026 ore 12:00**, dando termine fino al 16 gennaio 2026 per la notifica al resistente del ricorso unitamente al presente provvedimento e dando termine a parte resistente fino al 17 febbraio 2026 per costituirsi in giudizio;

- spese al definitivo

Così deciso in Roma, il 09/01/2026

la giudice designata
d.ssa Silvia Albano